



Aggiornamento Misure Economiche

16/04/2020

A cura della Dr.ssa Paola Memola

I finanziamenti alle imprese

Il fondo di garanzia per le Pmi sarà pronto a ricevere le domande per le garanzie sui finanziamenti da 25mila euro a partire da domani. Alla data del 17 aprile è prevista la definitiva implementazione della piattaforma informatica con i relativi codici per poter ricevere le domande da parte delle banche. La platea dei potenziali aventi diritto al finanziamento è stata stimata in circa 2,5 milioni di soggetti. Mentre si teme per la tenuta informatica del sistema, si è ormai certi di dover intervenire per risolvere il problema delle risorse, insufficienti, appostate per le garanzie statali del Fondo centrale. Infatti, considerato l'elevata rischiosità delle garanzie al 100% sui prestiti fino a 25 mila euro, è stata necessaria una rivisitazione della leva di rischio in 1 a 3: ad ogni euro di garanzia all'incirca 3 euro di prestiti, rispetto agli iniziali 1 a 12. Gioca forza, il ministero dello Sviluppo economico deve correre ai ripari e l'obiettivo è aggiungere nel prossimo Decreto altri 4 miliardi, rispetto alla dote di 1,73 miliardi già inseriti nel Decreto Liquidità, che si riferisce tra l'altro a tutte le nuove garanzie del Fondo, non solo quelle per prestiti fino a 25mila euro ma anche quelle al 90% e quelle al 90% dello Stato+10% dei Confidi, che comunque hanno livelli di rischiosità più bassi rispetto a micro-prestiti..

Un ulteriore aspetto meritevole di approfondimento - sempre per i microprestiti, in funzione della loro elevata rischiosità - riguarda l'istruttoria. Tutti sollecitiamo la velocità delle banche, ma ricordiamo a noi tutti che le banche possono o meglio devono fare le loro valutazioni; infatti per i "mini-prestiti" vero è che non è prevista la valutazione del Fondo e né dovrà considerarsi la valutazione andamentale basata sui dati degli ultimi sei mesi relativi ad esempio a sconfinamenti, rate scadute, rapporto tra utilizzato e accordato, ma questo non esclude un istruttoria della banca con relativa valutazione del merito, tanto più che non sono intervenute modifiche alla normativa di vigilanza sull'erogazione creditizia, e dunque potrebbe profilarsi una responsabilità per la banca nel concedere o rinnovare affidamenti a società prive dei mezzi propri. Ciò detto, sarebbe il caso di astenerci noi tutti dal fare valutazioni emotive se non demagogiche con questo invito alle Banche ad erogare rapidamente e in abbondanza, ben venga, invece, il filtro delle Banche in funzione di moral suasion per una canalizzazione nei circuiti sani del nostro tessuto imprenditoriale.

IL "NUOVO" BONUS PUBBLICITÀ DEL DECRETO CURA ITALIA

Le novità apportate dall'articolo 98 del DL 18/2020

Il Decreto Cura Italia all'art.98 ha introdotto importanti modifiche al c.d. bonus pubblicità (art. 57-bis del DL 50/2017). La modifica, limitatamente al solo anno d'imposta 2020, ha introdotto un regime straordinario di accesso al credito di imposta, prevedendo la determinazione dello stesso nella misura unica del 30% degli investimenti pubblicitari effettuati nel corso dell'esercizio 2020, anziché nel limite del 75% dei soli investimenti incrementali rispetto all'esercizio precedente. In sintesi queste le modifiche:

- a) introduzione di un metodo di determinazione volumetrico della base di calcolo del credito d'imposta, con **l'eliminazione del raffronto con l'anno precedente**;
- b) quantificazione del **credito d'imposta in misura pari al 30% degli investimenti** pubblicitari effettuati nell'anno 2020;
- c) **differimento di 6 mesi** del periodo di invio della comunicazione telematica di accesso al credito.

Per cogliere la sostanza della modifica apportata dal decreto occorre fare una premessa: il Consiglio di Stato con parere n. 1.255/2018 aveva espressamente chiarito che nell'ipotesi in cui l'impresa non avesse effettuato investimenti in pubblicità nell'esercizio precedente o se l'impresa fosse neo costituita e quindi non avesse alcun parametro nell'esercizio precedente, non avrebbe potuto usufruire del bonus pubblicità, mancando un investimento "incrementale" su cui calcolare la percentuale del 75% di determinazione del credito. La modifica apportata dal decreto Cura Italia consente anche alle società costituite nel 2020 o che nell'esercizio 2019 non avevano effettuato alcun investimento pubblicitario, di beneficiare del credito d'imposta in ragione del 30% delle spese sostenute nell'anno 2020 per campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Il legislatore d'emergenza si è inoltre preoccupato di differire di 6 mesi la finestra temporale di 30 giorni per l'invio delle comunicazioni telematiche di accesso al beneficio: la comunicazione va presentata dal 1

settembre 2020 al 30 settembre 2020, nelle modalità indicate al comma 5, Dpcm 90/2018. Viene comunque confermata la validità delle comunicazioni già trasmesse da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali entro il termine del 31 marzo 2020.

Le spese agevolabili

Le spese ammissibili sono gli investimenti in pubblicità esclusivamente sui due seguenti canali:

- a) nell'ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5) della legge 249/1997;
- b) su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all'articolo 7, commi 1 e 4, del Dlgs 70/2017, iscritti presso il competente tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Modalità di riconoscimento del bonus pubblicità

Per accedere al credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari occorrerà:

- trasmettere apposita istanza prenotativa mediante i servizi resi disponibili dall'agenzia delle Entrate dal 1° al 30 settembre 2020. L'istanza dovrà contenere i dati degli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare entro il 31 dicembre 2020;
- all'istanza non dovrà essere allegato alcun documento;
- ai fini della determinazione dell'importo agevolabile, le spese sostenute vanno quantificate secondo quanto previsto dall'art. 109 del Tuir e pertanto sulla base del principio di "competenza" (vale a dire nell'esercizio in cui le prestazioni sono ultimamente indipendentemente dal momento di emissione della fattura o di emissione del pagamento);
- l'effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del Dlgs 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile;
- entro il 31 gennaio dell'anno 2021 dovrà essere presentata con le stesse modalità dell'istanza prenotativa, una apposita dichiarazione sostitutiva attestante l'effettiva realizzazione dell'anno agevolato degli investimenti quantificati nell'istanza prenotativa.

Attenzione: in analogia con le modalità di calcolo finora vigenti, l'importo indicato nella dichiarazione sostitutiva non potrà essere superiore a quello indicato nell'istanza prenotativa.

L'utilizzo del bonus pubblicità

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante mod. F24 a decorrere dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di ammissione sul sito istituzionale del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'agenzia delle Entrate pena lo scarto del modello stesso.

Il credito d'imposta è indicato:

- nella dichiarazione dei redditi relativa ai periodi di imposta di maturazione del credito a seguito degli investimenti effettuati;
- nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo.